COMUNE DI CHIURO

Provincia di Sondrio

ALLEGATO "B"

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC.
Nr. 21 del 20.07.2016

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 19.07.2016

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il sottoscritto MARCO VARE', revisore unico del Comune di Chiuro (SO),

PREMESSA

In data 27.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (parere /verbale n. 9 del 26.04.2016), allegando, tra l'altro, il modello del pareggio finanziario di bilancio come da D.M. 30 marzo 2016.
In data 27.04.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015 (relazione /verbale n. 8 del 26.04.2016).
Con provvedimento da adottare nella medesima seduta di approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio il consiglio comunale approva la variazione di assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 175, comma 8, del D.lgs n. 267/2000 (parere/verbale n. 10 del 19.07.2016);
Nel corso dell'esercizio non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;
La Giunta non ha effettuato variazioni che non sono di competenza del Consiglio;

In data 14 luglio 2016 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:
"*1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il ***31 luglio di ciascun anno****, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);
I Responsabili di area del Comune di Chiuro hanno sottoscritto e depositato agli atti apposita dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e non sono state segnalate situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.
Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2015, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva che non vi sono situazioni tali da dover prevedere l'istituzione di un fondo rischi.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo a copertura di perdite di organismi partecipati il Revisore Unico rileva che non vi sono situazioni tali da dover provvedere all'istituzione di accantonamenti per tali voci.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, vista la Relazione ed il parere favorevole del Responsabile dell'area economico-finanziaria, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 14 luglio 2016;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016/2018;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Lì, 19 luglio 2016

Il revisore unico
Dott. Marco Varè